

Serie Ordinaria n. 2 - Lunedì 05 gennaio 2015

D.G. Agricoltura

D.d.s. 23 dicembre 2014 - n. 12656
Espressione del parere sul piano di indirizzo forestale della comunità montana Valli del Verbano, ai sensi dell'art. 47 della l.r. 31/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA «SVILUPPO E GESTIONE FORESTALE»

Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale» e s.m.i. e, in particolare, l'art. 47 comma 4 ai sensi del quale i Piani di indirizzo forestale sono approvati dalla competente Provincia, previo parere della Regione, come disciplinato al punto 2.4.4) della Parte 3 «Procedure Amministrative» della d.g.r. n. 8/7728 del 24 luglio 2008 «Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale»

Vista la proposta di Piano di Indirizzo Forestale (di seguito «PIF») redatta dalla Comunità montana Valli del Verbano, pervenuta alla Struttura Sviluppo e Gestione Forestale della D.G. Agricoltura in forma completa e conforme alla normativa regionale in data 5 settembre 2014 (prot. M1.2014.0069359), al fine di acquisire il prescritto parere regionale;

Valutato, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla scrivente Struttura previa verifica della documentazione inerente alla proposta di PIF in argomento coi tecnici della Comunità montana Valli del Verbano, che il piano stesso (valido per quindici anni con decorrenza dall'approvazione da parte della Provincia di Varese) è sostanzialmente conforme alle disposizioni della normativa di settore, in particolare della l.r. n. 31/2008 e della d.g.r. n. 8/7728/2008, fatto salvo la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni, finalizzate in particolare alla corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 8/675/2005 «Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)» e s.m.i. e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1, ai sensi del quale, nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale, gli Enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettagliano quelli elencati al paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 10/2961 del 19 dicembre 2014 «Determinazioni in merito al Piano di Indirizzo Forestale della Comunità montana Valli del Verbano» con la quale, in base all'art. 50, c. 6, l.r. n. 31/2008 si concedono deroghe al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi in tutto il territorio boscato soggetto a pianificazione;

Rilevato che gli elaborati cartografici non individuano formazioni vegetali irrilevanti ai sensi dell'art. 14 (Aree dismesse) della d.g.r. 8/2024/2006;

Dato atto che il presente provvedimento non conclude il relativo procedimento nei termini di sessanta giorni previsto dalla d.g.r. n. 8/7728/2008 essendo il presente parere subordinato al parere espresso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 10/2961 del 19 dicembre 2014;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni, parere favorevole al Piano di Indirizzo Forestale della Comunità montana Valli del Verbano, valido per quindici anni con decorrenza dall'approvazione da parte della Provincia di Varese, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni ai Piani stesso, indispensabili per la corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente:

A) nella «Relazione»:

- 1) Apportare le necessarie modifiche sulla base delle indicazioni riferite alle NTA.
- 2) Si raccomanda di ampliare il paragrafo «Caratteristiche della filiera bosco legno», con dati sulle attività selvicoltu-

rali, le imprese boschive e le imprese agricole che si dedicano alla selvicoltura, nonché sulla filiera bosco legno, desunte dalla grande quantità di dati pluriennali che possono essere desunti delle richieste di taglio presentate in via informatizzata dal settembre 2007.

- 3) Nel capitolo 3.1.1.2 «Indirizzi selvicolturali» specificare che gli stessi, nonché l'allegato 2 «elenco delle specie autofecundazione impiegabili per la realizzazione degli interventi selvicolturali», hanno valenza prescrittiva solo nei casi indicati n. 10/2961 del 19 dicembre 2014.
- B) nelle «Norme tecniche di attuazione»:
 - 1) Nella parte I «Coerenze col regolamento regionale», stralciare le parti difformi rispetto al r.r. 5/2007, salvo quanto derogabile in base alla n. 10/2961 del 19 dicembre 2014;
 - 2) Dopo l'art. 80 inserire un nuovo art. 80 bis «Procedure di aggiornamento del PIF», ove prevedere il ricorso a provvedimenti dirigenziali per le modifiche alla perimetrazione del bosco (anche conseguenti ad individuazioni di maggior dettaglio contenute negli strumenti urbanistici comunali, alla creazione di nuovi imboschimenti, alla trasformazione di bosco o a verifiche puntuali di campo), per l'aggiornamento di dettaglio della Carta delle tipologie forestali, per il mero recepimento normativo e della pianificazione sovraordinata e in generale per le prese d'atto.
 - 3) All'art. 81 «Norme a valenza paesistica», la frase «Ove i montanti siano realizzati con solo impiego di legname (cioè senza alcuna alterazione permanente del suolo), la recinzione non sarà soggetta a compensazione.» sono aggiunte le parole: «Esclusivamente nei casi non trattati dalla d.g.r. 773 del 11 ottobre 2013,».
 - 4) All'art. 82 «Trasformazioni e compensazioni: generalità», le parole: «d.lgs. 42/2004 parte I» sono sostituite con le parole: «d.lgs. 42/2004 art. 136».
 - 5) All'art. 84 «Trasformazioni del bosco ordinarie per attività agricola di collina», al comma 5 le parole «e modificare» sono soppresse.
 - 6) All'art. 84 «Trasformazioni del bosco ordinarie per attività agricola di collina», al comma 6, le parole «Imprenditori agricoli a titolo principale» sono soppresse.
 - 7) All'art. 84 «Trasformazioni del bosco ordinarie per attività agricola di collina», dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: «Le nuove trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta devono comunque sottostare alle seguenti regole:
 - a) non possono essere individuate nei «boschi non trasformabili»
 - b) non possono essere individuate nei boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici o compensazioni nei precedenti 30 anni.»
 - 8) All'art. 85 «Trasformazioni del bosco ordinarie per attività agricola di montagna», al comma 5 le parole «e modificare» sono soppresse.
 - 9) All'art. 85 «Trasformazioni del bosco ordinarie per attività agricola di montagna», al comma 6 (erroneamente indicato come comma 12), le parole «Imprenditori agricoli a titolo principale (» sono soppresse.
 - 10) All'art. 85 «Trasformazioni del bosco ordinarie per attività agricola di montagna», dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: «Le nuove trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta devono comunque sottostare alle seguenti regole:
 - a) non possono essere individuate nei «boschi non trasformabili»
 - b) non possono essere individuate nei boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici o compensazioni nei precedenti 30 anni.»
 - 11) Dopo l'art. 88 è aggiunto l'art. 88 bis «Esonero dagli interventi compensativi»: «Le trasformazioni di boschi per i seguenti interventi sono esonerati dall'obbligo di esecuzione di interventi compensativi, purché effettuati nel rispetto delle prescrizioni e delle previsioni del presente PIF:
 - a) sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite l'ingegneria naturalistica;
 - b) viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP o in piani di assestamento forestale approvati;
 - c) conservazione della biodiversità o del paesaggio.»

12) All' 88 «Trasformazioni del bosco a carattere speciale» si raccomanda di ampliare il novero prevedendo anche:

- a) viabilità poderale o interpoderale;
- b) ampliamenti o adeguamento di edifici, impianti o infrastrutture esistenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
- c) interventi di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico, da realizzarsi ove tecnicamente possibile tramite opere di bioingegneria forestale;
- d) piccole opere di approvvigionamento idrico o piccole derivazioni d'acqua o piccole centraline idroelettriche;
- e) opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico;
- f) reti private di pubblica utilità (quali elettrodotti, acquedotti ecc.);
- g) realizzazione delle opere antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del «Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi».

13) Dopo l'art. 94 è aggiunto il seguente articolo 94 bis «Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici»:

«1. Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività selvicolturali, secondo i criteri di priorità e urgenza definiti al paragrafo «3.3.4.3 Priorità degli interventi» della relazione. In mancanza di chiara indicazione, ai fini della d.g.r. 7728/2008, paragrafo 4.9 e della priorità di accedere a contributi pubblici, tutti i seguenti interventi sono definiti come classe di importanza «utili» e come classe di urgenza «mediamente urgenti».

- gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione, ordinaria o straordinaria, previsti dal piano della viabilità agro-silvo-pastorale indicate nelle tavole 12 «Carta delle infrastrutture di servizio»;
- gli interventi localizzati nelle aree individuate nella tavola tav. 13 «Carta delle superfici destinate a compensazioni», indicati come «interventi compensativi» nel precedente articolo 92 da realizzarsi secondo i modelli colturali di cui alla parte III del regolamento (e ubicati nelle tavole 16 «Carta dei modelli colturali»), ivi compresi i tagli di maturità che in tali aree si intendono comunque a macchiatico negativo »;
- le proposte progettuali indicate nelle tavole 15 «Carta delle proposte progettuali»;
- gli interventi descritti alla voce «cure colturali» strettamente esattamente aderenti ai modelli indicati nella parte terza del presente regolamento per ciascuna categoria e per ciascun indirizzo selvicolturale e ubicati nelle tavole 16 «Carta dei modelli colturali»;
- gli interventi straordinari di lotta fitosanitaria
- interventi di pronto intervento a seguito di calamità naturali
- gli interventi di SIF nell'ambito del reticolo minore e nelle aree dissestate rientranti nei boschi di protezione
- gli interventi descritti alla voce «migliorie» previsti dai Piani di Assestamento vigenti
- gli interventi di arricchimento floristico realizzati e rimboschimento nelle aree di cui alla tavola 13 a condizione che siano associati ad altri interventi ammissibili a compensazione;
- di recupero o miglioramento dei castagneti da frutto, esclusivamente nei boschi indicati come «Castagneti» nelle tavole 3 «Carta dei tipi forestali»;
- la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
- gli interventi di gestione ambientale, espressamente previsti dai piani dei siti natura 2000;
- gli interventi di lotta o prevenzione degli incendi boschivi, compatibilmente coi piani AIB e secondo le priorità della tavola 17 «Carta del rischio di incendio boschivo»;
- gli interventi di recupero forestale ed ecologico delle

cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14

2. Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata dall'aperto.

3. In deroga a quanto indicato al comma 1, non possono tuttavia essere finanziati:

- gli interventi di utilizzazione forestale;
- gli imboschimenti in aree con elevato coefficiente di boscosità, salvo quanto previsto per i «corridoi verdi» «corridoi verdi» indicati nella Tavola 13c «Carta delle azioni di raccordo con le strategie e le indicazioni del PTCP»,», come già indicato nel capitolo 38;
- gli interventi di miglioramento forestale in «boschi a trasformabilità ordinaria a destinazione urbanistica» e in «boschi assoggettati alla disciplina del Piano Cave Provinciale», fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che sono finanziabili.

4. In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità (rispetto ad analoghi interventi in altri boschi) in base alle indicazioni contenute nel piano, compreso quanto indicato nella tavola dei dissesti.

5. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per le attività indicate all'art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.

6. Per gli interventi di Sistemazione Idraulico Forestale di cui al comma 1 valgono le seguenti specifiche.

Appartengono alle SIF (ex DM del 1912) le seguenti opere ed i seguenti interventi

- Opere di regimazione in alveo
 - a) Opere trasversali (a titolo d'esempio e non esclusivo: briglie, contro briglie, soglie, pettini, manufatti di ricostruzione morfologica coerenti con la morfologia competente)
 - b) Interventi radenti o di consolidamento del versante realizzati in alveo (a titolo d'esempio e non esclusivo: scogliere, palificate, gabbionate)
- Opere di consolidamento di frane (con esclusione di crolli), compresi i drenaggi
- Piazze di deposito da colata detritica
- Opere di riduzione dell'erosione laminare, e concentrata (ruscellamento)
- Rimboschimenti di protezione se previsti dal PIF
- Interventi selvicolturali previsti per i boschi di protezione in impluvio che gravano direttamente su aste torrentizie
- Opere di regimazione superficiale ed interventi di manutenzione straordinaria su VASP

7. L'approccio deontologico prevede che le opere siano condotte nel rispetto di criteri di:

- Raggiungimento dello scopo prefisso
- Minimizzazione degli impatti ambientali, naturali, paesistici
- Massimizzazione dell'impiego di tecniche a basso impatto, generalmente indicate come Ingegneria Naturalistica. A tale fine il progetto, ove eccessivamente impattante, deve dimostrare l'impossibilità ad operare con tecniche diverse.
- Per le opere trasversali (di regimazione) valgono in particolare le seguenti ulteriori specifiche:
 - a) Approccio di bacino idrografico con analisi della situazione dissestiva ed inquadramento funzionale del progetto (in altre parole, non sono ammesse briglie fine a sé stesse per le quali non si dimostri la funzionalità alla regimazione dell'intero bacino)
 - b) Obbligo di identificazione delle dinamiche geomorfologiche interagenti con l'asta e di identificazione in questa dei tratti in scavo, dei tratti in deposito e dei tratti stabili.

Serie Ordinaria n. 2 - Lunedì 05 gennaio 2015

- c) Obbligo di individuazione della portata, con esplicitazione del criterio adottato, e di dimensionamento della gaveta
- d) Obbligo di esplicitazione, nel caso di torrenti in scavo, della pendenza di compensazione e criteri adottati per il calcolo
- e) Dimostrazione che le opere in progetto siano inquadrabili come «lotto funzionale»
- f) Presenza del piano di sicurezza e coordinamento e di un timing dei lavori
- g) Valutazione ed esposizione dei costi di accesso all'area che, ove il progetto sia accoglibile, potranno rientrare nei costi del progetto di compensazione.
- h) Non fanno parte delle SIF le opere civili in contesto urbano, p.e. le opere fognarie, le opere regimatorie in tratti canalizzati o tombati. Non sono altresì opere di SIF gli interventi relativi alla MGPV (movimenti gravitativi profondi di versante) e i monitoraggi sul dissesto.»
- 14) Nella parte III «Norme tecniche specifiche di gestione forestale», togliere tutte le parti che prevedono procedure o elaborati tecnici differenti da quelle previste dalla l.r. 31/2008 o dal r.r. 5/2007, in particolare:
- a) Articolo 95, comma 3, sono soppresse le parole: «Il tecnico progettista può proporre criteri selvicolturali diversi e più corrispondenti alle condizioni della foresta da valutare caso per caso e da sottoporre ad esplicita approvazione dell'Ente delegato.»
- b) Articolo 96, comma 1, dopo le parole: «è vietato, salvo specifica autorizzazione da parte della Comunità Montana» è aggiunto il seguente testo: «soggetta a silenzio assenso secondo le procedure stabilite all'art. 7 del r.r. 5/2007»
- c) Art. 98 c. 4, sono soppresse le parole: «secondo le specifiche di un progetto selvicolturale a firma di tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali.»
- d) Art. 99 c. 2, sono soppresse le parole: «In tali formazioni, individuate nella relativa tavola, le indicazioni selvicolturali possono essere sostituite da un progetto di intervento a firma di dottore agronomo/forestale che, sulla base delle condizioni analiticamente documentate, proponga soluzioni tecniche diverse e meglio rispondenti alle necessità di contenimento/mitigazione del dissesto.»
- e) All'art. 107, il comma 3 è soppresso.
- 15) Nella parte III «Norme tecniche specifiche di gestione forestale», specificare che eventuali deroghe alle prescrizioni ivi contenute sono autorizzabili dall'ente forestale con le modalità previste all'art. 7 del r.r. 5/2007 (autorizzazione soggetta a silenzio assenso per interventi in deroga)»
- 16) Nella parte III «Norme tecniche specifiche di gestione forestale», specificare che l'intera parte III, nonché l'allegato 2 «elenco delle specie autoctone impiegabili per la realizzazione degli interventi selvicolturali», hanno valenza prescrittiva solo nei casi indicati n. 10/2961 del 19 dicembre 2014, mantenendo tuttavia, come precisazione, le seguenti indicazioni:
- a) specificare in quali casi, ai sensi dell'art. 23 c. 3 del r.r. 5/2007, non vige l'obbligo di avviamento a fustaia delle neoformazioni;
- b) specificare che sono ammesse delimitazioni temporanea di aree boschive e di pascoli con filo elettrificato a bassa tensione, garantendo la percorribilità di strade e sentieri cartografati;
- c) specificare che per le manifestazioni nei siti natura 2000 è necessaria la valutazione di incidenza;
- d) specificare che il pascolo è consentito, fra l'altro, nei boschi classificati come betuleti e corileti e in tutti i terreni non boscati.
- 17) L'art. 170 «Sostituzione» è soppresso in quanto in contrasto con l'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008.
- C) nelle cartografie:
- 1) aggiornare tutte le cartografie sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto;
- 2) integrare tutte le tavole di analisi inserendo le informazioni (tipi forestali, categorie forestali, vincoli ecc. ecc.) anche nelle aree coperte dai piani di assestamento;
- 3) modificare la tavola 11.5 «Carta delle trasformazioni ammesse» considerando come «boschi con trasformazioni non ammesse» sia i «boschi da seme» che i «boschi nei piani di assestamento forestale».
- 4) verificare la coerenza fra la trasformabilità dei boschi e la carta dei dissesti, evitando trasformazioni in aree non idonee.
- D) consegnare a Regione Lombardia, Struttura Sviluppo e Gestione Forestale, dopo l'approvazione del PIF, una copia completa del piano in versione pdf, comprese le relative tavole sia in formato pdf che «shape file» per l'inserimento nel «Geoportale della Lombardia»;
2. di confermare, come già previsto dall'art. 172 delle NTA del PIF, che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco contenuti nelle «Norme Tecniche di Attuazione» e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, sono da intendersi quali «Criteri provvisori locali» ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.;
3. di stabilire che i limiti e le prescrizioni per identificare la natura degli interventi compensativi contenuti nelle «Norme Tecniche di Attuazione» e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, sono da intendersi quali «Criteri provvisori locali» ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per le istanze di trasformazione presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul BURL fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale;
4. di stabilire che qualora al PIF in questione siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale;
5. di demandare alla Provincia di Varese, in sede di approvazione del piano di indirizzo forestale (che dovrà avvenire il prima possibile), il compito di verificare il puntuale rispetto delle prescrizioni del presente decreto e che la cartografia digitale del presente piano combaci perfettamente con quella dei PIF degli enti forestali limitrofi;
6. di trasmettere il presente decreto alla Comunità montana Valli del Verbano, alla Provincia di Varese (settore Agricoltura, settore Territorio e settore Tutela Ambientale), a Ersaf e alla Direzione Generale «Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile» - Unità Organizzativa «Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio»;
7. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
Roberto Carovigno